



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

DECISIONE N. 7 DEL 28.6.1993

**DISEGNO DI LEGGE "LEGGE REGIONALE 19.6.1993, N.9
CONCERNENTE 'BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO
FINANZIARIO 1993 E PLURIENNALE 1993-1995' RIESAME
DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE COINVOLTE DAL RINVIO
DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA"**

Relatore: Tonio Tondo



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

DISEGNO DI LEGGE "Legge regionale 19.6.1993, n.9 concernente 'bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 e pluriennale 1993-1995'. Riesame delle disposizioni di legge coinvolte dal rinvio del Governo della Repubblica"

R e l a z i o n e

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

con il presente disegno di legge, esaminato e approvato dalla I Commissione consiliare e dalle Commissioni III e V, si completa l'iter legislativo delle norme che accompagnano la legge di bilancio 1993 limitatamente agli articoli 27 - 28 - 31 - 32 - 33 e 34 rinviati a nuovo esame dal Governo centrale.

Con il provvedimento vengono recepite le osservazioni formulate dal Consiglio dei ministri. In particolare, viene accolto l'invito a tener conto del dispositivo contenuto nell'art.20 della legge 68/1993 in riferimento all'Ente finanziatore della Regione per il mutuo a ripiano del disavanzo accertato al 31.12.1990. Oltre alla Cassa Depositi e Prestiti la Regione potrà così rivolgersi anche agli Istituti di credito.

Vengono accolti i rilievi del Governo anche in materia di sanità e trasporti.

Gli articoli 28 e 31 vengono assorbiti e riformulati. Con la nuova formulazione vengono disciplinati i tempi di approvazione del piano di riordino ospedaliero e di organizzazione dei servizi sanitari, adempimenti previsti dalla legge 412 ed indispensabili per procedere al deconvenzionamento con gli istituti di riabilitazione, le case di cura private e gli enti ecclesiastici e per disattivare i presidi ospedalieri che non possiedono gli standards e i requisiti minimi previsti dall'art.4 della legge 412/1991.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Purtroppo, devo sottolineare il ritardo ormai inaccettabile del processo di razionalizzazione del sistema sanitario. Anche l'impegno assunto dalla Giunta regionale e dal Consiglio a definire il piano di riordino entro il 30 giugno è ormai saltato.

In materia di trasporti viene riproposta la norma che disciplina la mobilità del personale in esubero nelle aziende, mentre viene accolta l'osservazione del Governo sul problema degli esodi, tema questo riservato alla competenza del Governo centrale e del Parlamento.

La Commissione bilancio ha inoltre deciso di proporre al Consiglio la proposta di legge per accentrare in una Unità Sanitaria Locale capofila della Regione il pagamento delle spettanze alle farmacie.

Con la definizione degli articoli rinviati a nuovo esame del Consiglio regionale viene completata la prima parte della manovra di risanamento finanziario che contiene le "misure urgenti" di accompagnamento. Devo però sottolineare la carenza di iniziativa sulle riforme di settore, indispensabili per fronteggiare i gravi problemi finanziari della Regione. Stiamo perdendo tempo molto prezioso. C'è un'inerzia diffusa da contrastare con decise iniziative politiche ed istituzionali. Il rischio è che lo stato di degrado del sistema regionale finisca con rendere ingovernabili i gravi problemi della finanza regionale con conseguenze immaginabili.

E' urgente quindi definire percorsi e strumenti d'intervento secondo una certezza operativa e non solo enunciazioni di principio.

(Tonio TONDO)

Tonio Tondo



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

*Comitato San. richiama assemblee
in Aula del Cons. Tondo*

Purtroppo, devo sottolineare il ritardo ormai inaccettabile del processo di razionalizzazione del sistema sanitario. Anche l'impegno assunto dalla Giunta regionale e dal Consiglio a definire il piano di riordino entro il 30 giugno è ormai saltato.

In materia di trasporti viene riproposta la norma che disciplina la mobilità del personale in esubero nelle aziende, mentre viene accolta l'osservazione del Governo sul problema degli esodi, tema questo riservato alla competenza del Governo centrale e del Parlamento.

La Commissione bilancio ha inoltre deciso di proporre al Consiglio la proposta di legge per accentrare in una Unità Sanitaria Locale capofila della Regione il pagamento delle spettanze alle farmacie.

Con la definizione degli articoli rinviati a nuovo esame del Consiglio regionale viene completata la prima parte della manovra di risanamento finanziario che contiene le "misure urgenti" di accompagnamento. Devo però sottolineare la carenza di iniziativa sulle riforme di settore indispensabili per *fronteggiare i gravi problemi* far fronte al disegno strutturale dei conti dalla Regione. *frustrazione delle* Stiamo perdendo tempo molto prezioso. C'è un'inerzia diffusa da contrastare con decise iniziative politiche ed istituzionali. Il rischio è che lo stato di degrado del sistema regionale finisca con rendere ingovernabili i gravi problemi della finanza regionale con *nessuna possibilità* ~~la~~ conseguenze del fallimento della politica tentata da questa coalizione.

E' urgente quindi definire percorsi e strumenti d'intervento secondo una certezza operativa e non solo enunciazioni di principio.

(Tonio TONDO)

Tonio Tondo



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

4

I^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 7 del 28.6.1993

1. La I^a Commissione ha esaminato nella seduta del 28.6.1993 il seguente provvedimento assegnato dalla Presidenza del Consiglio regionale in data 24.6.1993

- Disegno di legge "Legge regionale 19.6.1993, n.9 concernente 'Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 e pluriennale 1993-1995' Riesame delle disposizioni di legge coinvolte dal rinvio del Governo della Repubblica"
2. Dopo ampia discussione, la I^a Commissione, decide di esprimere parere favorevole, nel testo di cui all'allegato.
3. La I Commissione ha, altresì, espresso la seguente raccomandazione:
4. Sul presente atto è stato espresso il seguente voto dei commissari:

favorevole: Tondo, Colangelo, De Lucia, Savino, Stano.

contrario:

di astensione:
5. La I Commissione ha designato relatore in Aula: Tonio TONDO.

p. IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Cesarina CLEMENTE)

IL PRESIDENTE

(Tonio TONDO)



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Disegno di legge "Legge regionale 19.6.1993n .9 concernente 'Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 e pluriennale 1993-1995. Riesame delle disposizioni di legge coinvolte dal rinvio del Governo della Repubblica"

Art. 1

*Q. m. contro
MSI + Mista*

(Mutuo per il risanamento della situazione debitoria della Regione al 31.12.1990. Enti finanziatori)

1. Il secondo e terzo comma dell'art.15 della l.r. 19.6.1993, n.9 sono abrogati e sostituiti dalle presenti norme:

" 1. Al finanziamento della spesa autorizzata dal 1° comma del presente articolo, per l'ammontare complessivo di lire 1.429.108.985.480, si provvede mediante la contrazione di mutuo con gli Enti finanziatori individuati dall'art.20 della legge 19 marzo 1993, n.68. La Regione attiva le procedure di contrazione del mutuo nell'ambito delle vigenti disposizioni ai sensi dell'art.20 della legge 19.3.1993, n.68.

2. Gli oneri relativi alle quote di ammortamento di capitale ed interessi del mutuo di cui al precedente comma trovano copertura sul bilancio per l'esercizio finanziario 1994. "

Art. 2

(Riordino dei servizi sanitari)

*Q. m.
contro
MSI
+
Mista*

MSI

Tomb



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

1. Entro il 31 ottobre 1993 il Consiglio regionale approva il piano di riordino dei servizi sanitari in attuazione dell'art.4 della legge 30.12.1991, n.412.

2. Il piano di riordino di cui al primo comma stabilisce i limiti del convenzionamento con le strutture ed i presidi privati nonché della relativa spesa.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del piano di riordino di cui ai commi precedenti la Giunta regionale, in esecuzione delle prescrizioni del piano, provvede al deconvenzionamento con le istituzioni private per la riabilitazione e con le case di cura private.

4. Entro trenta giorni dal provvedimento della Giunta regionale di cui al comma precedente, le unità sanitarie locali provvedono al riconvenzionamento secondo i fabbisogni ed i criteri fissati dal Consiglio regionale.

5. Da tale data, ferma la competenza della Giunta regionale a determinare le diarie di degenza, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio, nel quadro della normativa statale e regionale, nonché la competenza generale in materia di controlli, le unità sanitarie locali nel cui ambito sono ubicati i presidi e le strutture con il maggior numero di posti-letto delle istituzioni private di riabilitazione, convenzionate a norma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n.833, delle case di cura private e degli ospedali classificati ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n.132, convenzionati rispettivamente a norma degli articoli 41 e 44 della citata legge n.833 del 1978, subentrano nella titolarità dei rapporti convenzionali ed esercitano la vigilanza sulle istituzioni di riabilitazione sulle case di cura private e sui presidi degli ospedali classificati, nonché il controllo sull'attività e sulla contabilizzazione delle prestazioni ed i relativi pagamenti.

6. Sono attribuiti alle unità sanitarie locali, a decorrere dalla stessa data i pagamenti delle prestazioni e dei ricoveri e le funzioni concernenti l'assistenza riabilitativa resa da istituzioni private convenzionate a norma

Torval



7

Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n.833, ubicate in territorio extraregionale.

7. Sono abrogati: →

- a) l'art.8 della l.r. 18.1.1986, n.2, nel testo sostituito dall'art.1 della l.r. 17.1.1988, n.1, nella parte in cui prescrive che la Regione corrisponde le rette alle istituzioni riabilitative private convenzionate fino all'approvazione della normativa prevista al terzo comma dell'art.6 della medesima l.r. 18.1.1986, n.2; *VA*
- b) l'art.4, secondo comma, della l.r. 7.1.1984, n.2, nonchè il primo comma dell'art.11 della l.r. 30.5.1985, n.51, nella parte in cui prevedono la competenza della Giunta regionale e, per gli acconti mensili, dell'Assessore alla sanità, alla liquidazione e al pagamento delle quote trimestrali e delle contabilità mensili relative all'assistenza erogata tramite le case di cura private convenzionate;
- c) l'art.14, terzo comma, della l.r. 29.6.1992, n.15, nella parte in cui prevede l'erogazione, con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore alla sanità, se delegato, delle anticipazioni mensili e delle diarie determinate da corrispondere agli ospedali classificati dipendenti da enti ecclesiastici a norma dell'art.8 dello schema di convenzione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 1985;
- d) l'art.8 della l.r. 30.4.1990, n.17, nonchè l'art.14, primo comma, della l.r. 29.6.1992, n.15, nonchè ogni norma in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo.

Art.3

*Q. M.
contro MSi +
Mist*

(Disposizioni per il risanamento aziendale nel trasporto pubblico locale)

V. M. 6



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

1. L'art.32 della l.r. n.9/1993, non vistato dal Governo della Repubblica ai sensi dell'art.127 della Costituzione, è sostituito dalla presente norma:

” 1. La Regione promuove la mobilità del personale fra le aziende esercenti pubblico trasporto locale in attuazione della normativa statale vigente.

2. Le aziende pubbliche di trasporto destinatarie di contributi regionali di esercizio entro il termine di 60 giorni propongono all'approvazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art.5 della l.r. 8.1.1992, n.3, l'organico del personale dipendente.

3. Nelle aziende con più di 25 dipendenti, pubbliche o private, destinatarie di contributi di esercizio, i posti vacanti nelle varie qualifiche dovranno essere prioritariamente coperti con gli esuberi accertati in altre aziende di trasporto, anche con il ricorso alla riqualificazione. Alle stesse aziende è fatto divieto di assumere unità lavorative senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, che dovrà accertare l'impossibilità della copertura mediante il ricorso alla mobilità.

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti primo e secondo comma costituisce inadempienza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art.8 della l.r. 19.3.1982, n.13. ”

Tonob